



# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 [protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it)  
C.F. e P.IVA 00886000173



## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Anno 2017

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

L'imposta unica comunale (**IUC**) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (ad es. illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, servizi culturali e sportivi, servizi demografici e cimiteriali, servizi di sicurezza urbana, ecc.).

Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'**imposta municipale propria (IMU)**, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
  - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
  - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### TASI ANNO 2017

L'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2017), modifica il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) confermando il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali regionali e comunali.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 febbraio 2017 è **stato confermato l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2017, per tutti gli immobili.**

Pertanto

**NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO**

## IMU ANNO 2017

L'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2017), modifica il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) confermando il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali regionali e comunali.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 6 febbraio 2017 sono state confermate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) come segue:

<b>6,00 ‰ (per mille)</b>	<b>ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 (IMMOBILI DI LUSO) E RELATIVE PERTINENZE (una per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) DETRAZIONE EURO 200,00=</b>
<b>10,60 ‰ (per mille)</b>	<b>ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIA DI FABBRICATO, PER I TERRENI AGRICOLI E PER LE AREE FABBRICABILI</b> <i>(Si precisa che, per l'anno 2017, resta riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del <b>7,6 per mille</b>)</i>

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU ANNO 2017 con modello F24 sono:

**3912:** IMU - abitazione principale **IMMOBILI DI LUSO** (solo categorie catastali A/1 - A/8 -A/9) e relative pertinenze;

**3914:** IMU - terreni agricoli;

**3916:** IMU - aree fabbricabili;

**3918:** IMU - altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D);

**3925:** IMU - immobili cat. "D" produttivi - quota Stato;

**3930:** IMU - immobili cat. "D" produttivi - quota Comune.

Scadenze per il versamento dell'IMU anno 2017:

**ACCONTO:** entro il **16 GIUGNO 2017**

**SALDO :** entro il **16 DICEMBRE 2017**

**RATA UNICA:** entro il **16 GIUGNO 2017**

Il versamento **NON** va effettuato se l'imposta dovuta per l'intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad euro 10,00=.

### **TARI ANNO 2017 (tassa rifiuti ex TARSU - TARES)** *(Delibera C.C. n. 5 in data 06/02/2017)*

La TARI è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**ACCONTO:** entro il **30/06/2017** (pari al 40% della tassa annua dovuta calcolato sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 2017);

**SALDO/CONGUAGLIO:** entro il **31/01/2018**.

**N.B.:** Sarà inviato dall'ufficio tributi il relativo modello F24 precompilato con l'importo da utilizzare per il pagamento della tassa.